



57802-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2372
LUCIANO IMPERIALI		UP - 29/11/2018
IGNAZIO PARDO		R.G.N. 29098/2018
VINCENZO TUTINELLI		
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Il difensore presente (omissis) insisteva per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del (omissis), oltre che per il reato di rapina, anche per il reato di tentato uso illecito di carta di credito e di tentata estorsione.

Si contestava all'imputato di avere tentare di utilizzare la carta trafugata alla persona offesa e di non essere riuscito nel suo intento a causa del fatto che gli era stato comunicato un "codice pin" errato; si contestava altresì allo stesso di

avere tentato invano di costringere (omissis) , persona diversa dalla persona offesa titolare della carta trafugata, a comunicare il codice pin .

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il reato di utilizzo illecito di carta di credito non avrebbe potuto essere riconosciuto neanche nella forma tentata, dato che il ricorrente, non disponendo del pin corretto, non avrebbe comunque potuto portare a termine l'azione delittuosa: si verterebbe pertanto in un caso di reato impossibile. Del pari: avrebbe dovuto essere qualificato come impossibile anche il reato di tentata estorsione, tenuto conto del fatto che le minacce telefoniche erano state rivolte a persona che non conosceva il codice pin obiettivo dell'azione costringitiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La invocata riconduzione alla categoria del reato impossibile della condotta di chi impossessatosi illecitamente di una carta bancomat non riesce ad effettuare prelievi perché non conosce il codice pin non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta 'bancomat', di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro. (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018 - dep. 20/04/2018, PG in proc. Pasquale, Rv. 273033; Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013 - dep. 13/02/2014, Balestra e altro, Rv. 259004; Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012 - dep. 26/11/2012, Tracogna e altro, Rv. 254358).

Nel caso di specie i giudici di merito riconoscendo il tentativo e non assegnando al fatto la corretta qualificazione giuridica, ovvero quella di reato "consumato" all'illecito utilizzo della carta di debito hanno effettuato una interpretazione favorevole all'imputato, non emendabile in sede di legittimità poiché al riconoscimento della corretta qualificazione si associa la modifica *in peius* della forbice edittale entro la quale è possibile definire il trattamento sanzionatorio.

1.2. Anche la parte del motivo che invoca il riconoscimento dell'impossibilità del tentativo di estorsione è infondato. Il ricorrente deduce che le minacce erano state rivolte a persona che non conosceva il codice della carta di debito e che,

pertanto, l'azione sarebbe stata strutturalmente inidonea a configurare il contestato tentativo.

Sul punto il collegio ribadisce che l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018 - dep. 20/04/2018, Mileto, Rv. 272810; sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015 - dep. 10/09/2015, L. M, Rv. 264567; conferma la necessità della valutazione *ex ante* anche quando sia in esame l'inesistenza dell'oggetto, Sez. 5, n. 84 del 09/12/1996 - dep. 09/01/1997, Tansino, Rv. 206562).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalle due sentenze conformi di merito, il (omissis) poneva in essere un'azione strutturalmente idonea a consumare l'estorsione, dato che dalla progressione processuale emergeva che erano state effettuate minacce telefonando al numero identificativo dell'utenza mobile (strettamente personale) intestata al titolare della carta bancomat; la circostanza che al telefono abbia casualmente risposto altra persona, che non conosceva il codice oggetto dell'azione estorsiva, rappresenta una "causa estrinseca" alla condotta, che pur influenzando sulla sua efficacia rispetto al perseguimento dell'obiettivo illecito, non incide sulla persistente "efficienza strutturale" della condotta contestata a perseguire lo scopo delittuoso ideato. L'azione contestata, se valutata *ex ante*, si presenta infatti idonea a raggiungere l'obiettivo estorsivo, poiché la circostanza che al telefono abbia risposto una persona che non conosceva il codice della carta rappresenta una imprevedibile interferenza, che non incide sulla strutturale idoneità delle minacce telefoniche a consumare il delitto di estorsione ideato.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali



Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2018


L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 20 DIC. 2018



Cancelliere i. p. e.
Claudia Pianelli

